

Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave

Istruzioni operative secondo la circolare n. 127 dell'Inps del 08/07/2016

Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell'iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave - art. 25, commi 4 e 6-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell'11/08/2014.

Come noto, i verbali relativi all'accertamento della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione nell'ambito di una successiva visita da parte della Commissione di cui all'art. 4 legge n. 104/92 citata. L'art. 25, comma 6 bis, del decreto legge n. 90/2014 si inserisce in tale contesto e introduce elementi di semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, disponendo che i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione fino al compimento dell'iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare a tali fini una nuova domanda di autorizzazione.

Ne deriva che il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell'iter sanitario di revisione.

La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell'effettuazione della visita di revisione, è garantita

dall'attestazione (LEGGE 114/2014) che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell'avente diritto.

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, le autorizzazioni rilasciate dall'Istituto sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l'efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell'iter sanitario di revisione. All'esito, poi, della convocazione a visita del disabile potranno verificarsi le seguenti circostanze che produrranno effetti diversi sui benefici in godimento che saranno tempestivamente comunicati dall'Istituto al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro:

1. Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92)

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave, il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.

Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda.

2. Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92)

Nell'ipotesi in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.

Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.

3. Verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

I NOSTRI SERVIZI DI PATRONATO

Forniamo agli invalidi civili e alle loro famiglie servizi e consulenze di carattere sanitario, legale e sociale



ASSISTENZA INVALIDI

- Domande di invalidità civile
- Domande di accompagnamento
- Rinnovo dell'indennità di frequenza
- Richiesta nomina Amministratore di sostegno
- Consulenze per abbattimento barriere architettoniche
- Consulenza per agevolazioni nel settore auto
- Consulenza per agevolazioni fiscali
- Domanda per carta regionale dei trasporti

- Domande di contrassegno parcheggio
- Domande contributi strumenti tecnologicamente avanzati
- Domande ratei maturati e non riscossi

ASSISTENZA MEDICA

- Consulenza medica per valutazioni sanitarie e medico-legali

ASSISTENZA LEGALE

- Consulenze per ricorsi
- Consulenze per risarcimento danni nei casi di "malasanità" e danni da trasfusione o vaccinazione

ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

- Assegno al nucleo familiare
- Assegno di maternità
- Isee/Iseu (indicatore situazione economica equivalente)

ASSISTENZA PREVIDENZIALE INPS E EX-INPDAP

- Domande di pensione (vecchiaia, anzianità, sociale)
- Domande pensioni e assegni sociali
- Estratti contributivi
- Maggiorazioni sociali e supplementi
- Stampa CUD e modelli OBIS M
- Iscrizioni, variazioni e cancellazioni previdenziali

- Domanda di reversibilità per vedovi/e
- Domanda versamenti volontari
- Accredito contributi figurativi
- Domande Indennità e sussidi di disoccupazione e mobilità
- Verifica del diritto alla pensione e calcolo
- Recupero e regolarizzazione della posizione assicurativa
- Domande assegni familiari
- Domanda riscatto periodi assicurativi
- Ricongiunzione posizioni assicurative

ASSISTENZA INFORTUNISTICA INAIL

- Denuncia Infortunio
- Richiesta indennizzo infortuni
- Riconoscimento postumi
- Riconoscimento malattia professionale



Tesseramento 2016

Per facilitare il versamento della quota associativa di € 47,80 ti offriamo diverse possibilità:

- 1) puoi utilizzare il bollettino di C/C postale precompilato che trovi inserito nel presente giornale: n. C/C postale 10700235.
- 2) puoi effettuare il versamento tramite il C/C bancario a noi intestato: C/C N. 51991 presso il CREDITO VALTELLINESE di SONDRIO CODICE IBAN: IT 52Q0521611010000000051991
- 3) puoi rivolgerti ai nostri recapiti di SONDRIO, MORBEGNO E TIRANO.

I NOSTRI RECAPITI

SEDE PROVINCIALE DI SONDRIO: Via Delle Prese, 7
Tel. 0342 514.387 - Cell. 334 2660419 - Fax 0342 517.082
Aperto dal lunedì al sabato compreso dalle 9.00 alle 12.00 e martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

RECAPITO ZONALE TIRANO: Via S. Martino, 1 (casa Parrocchiale) piano terra, stesso recapito di Caritas.
Aperto il 2° e il 4° mercoledì del mese dalle 14.30 alle 16.30

RECAPITO ZONALE MORBEGNO: Via Cappuccini, 6 (vicino oratorio)
Aperto il 1° e 3° lunedì del mese dalle 14.30 alle 16.30.

Cercaci digitando
ANMICSONDRIO



Ci trovi anche in internet all'indirizzo: www.anmicsondrio.it



Anno XXII
N° 2 - Agosto 2016

IL NOTIZIARIO DELL'INVALIDO CIVILE VALTELLINESE

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Sondrio
Autorizzazione Tribunale di Sondrio N. 282 del 10/10/97
Direttore Responsabile: Zecca Celso - Via Delle Prese, 7 - 23100 SONDRIO
Tipografia: LITO POLARIS - Sondrio - Via Vanoni, 78

€ 0,05

Pubblicazione quadrimestrale dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

Ente Morale D.P.R. del 23/12/78 - G.U. n° 82 del 3/3/79

SEDE PROVINCIALE DI SONDRIO - Via delle Prese, 7 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342 514387 - Cell. 334 2660419 - Fax 0342 517082 - E-mail: anmic.sondrio@tin.it

APPROVATA LA LEGGE "DOPO DI NOI"

Il 22 giugno 2016 è stata approvata la legge n. 112 sul "Dopo di noi", un intervento sul tema era richiesto con sempre maggiore pressione da anni e i 10 articoli rappresentano un inizio.

La legge ruota sul principio cardine che è quello di una progressiva presa in carico della persona con disabilità già durante l'esistenza in vita dei genitori e con il suo pieno coinvolgimento nelle scelte di vita.

Il "dopo di noi" si progetta "durante il noi" con politiche di aiuto concreto e misure integrate che mettono la persona disabile "al centro" di un progetto individuale.

Difatti il primo articolo apre con un richiamo ai principi alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e infine alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottolineando il riferimento alla prima lettera dell'articolo 19.

Questa impone agli Stati che "le perso-

ne con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione."

La legge si muove su quattro linee guida:

1. soluzioni abitative o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni della casa familiare;
2. interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a eventuali situazioni di emergenza;
3. forme innovative di residenzialità, come le soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, con sostegno al pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione, e alle forme di mutuo aiuto;
4. accrescimento di consapevolezza, abilitazione e sviluppo delle competenze per una gestione autonoma della vita quotidiana.

Dopo di noi, è finanziata con 270 milioni, e introduce anche una serie di altre novità qui di seguito sintetizzate:

- l'introduzione dell'istituto giuridico del trust, per salvaguardare il patrimonio da utilizzare per il figlio;
- la cancellazione dell'imposta di successione e donazione per i genitori, ad esempio per la casa di proprietà;
- la riduzione di aliquote e franchigie e le esenzioni per l'imposta municipale sugli immobili;

Il Presidente Prov.le Anmic
Gerardo Moretti

CONTINUA A PAGINA 3 ►

AVVISO

CHIUSO PER FERIE

Si informa che gli uffici della sede di SONDRIO resteranno chiusi per ferie da **lunedì 15 agosto a sabato 20 agosto compreso**. I recapiti zonal di TIRANO e MORBEGNO resteranno chiusi tutto il mese di agosto con riapertura: a Morbegno lunedì 5 settembre e Tirano mercoledì 14 settembre.



Sito ANMIC

www.anmicsondrio.it
dalla nostra home page
con un clic puoi navigare

Cercaci
digitando



ANMIC SONDRIO

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO SEDE DI SONDRIO

DAL LUNEDÌ AL SABATO (compreso) dalle 9.00 alle 12.00
MARTEDÌ POMERIGGIO dalle ore 14.30 alle ore 16.30

CAMPAGNA ORDINARIA 2016:

Red 2016 e dichiarazioni di responsabilità 2016 (ICRIC - ICLAV - ACC. AS/PS)

Le dichiarazioni periodiche per gli invalidi civili

La normativa vigente prevede che gli invalidi civili che siano titolari di provvidenze economiche (assegni, pensioni, indennità), debbano annualmente presentare alcune dichiarazioni relative alla permanenza di alcune condizioni. **Il termine per la presentazione delle dichiarazioni 2016 inerenti l'anno fiscale 2015 è fissato al 28/02/2017.** A tutti gli effetti si tratta di "dichiarazioni di responsabilità" con ciò che comportano le dichiarazioni mendaci e con ciò che ne deriva qualora non vengano presentate (sospensione delle provvidenze). Le dichiarazioni sono diverse a seconda del tipo di provvidenza economica di cui si è titolari, come sono diversi fra loro i modelli che è necessario compilare.

E' possibile presentarsi presso i nostri uffici muniti di carta di identità in corso di validità e, a seconda dei casi di documentazione attestante i redditi del 2016 anche esteri, propri e del coniuge (RED), dimissioni di eventuali ricoveri del 2015 (ICRIC) e dati inerenti istituti scolastici fre-

TITOLARI	MODELLI DI DICHIARAZIONE
INVALIDI CIVILI	
Minori titolari di indennità di frequenza	Modello RED Modello ICRIC FREQUENZA
Titolari di sola indennità di accompagnamento	Modello ICRIC
Titolari di sola pensione (invalidi 100%)	Modello RED
Titolari di pensione e indennità di accompagnamento	Modello RED Modello ICRIC
Titolari assegno mensile di assistenza (invalidi parziali)	Modello RED Modello ICLAV
Over65 titolari di pensione sociale	Modello RED Modello ACC.AS/PS
CIECHI CIVILI	
Titolari di sola indennità di accompagnamento (parziali o assoluti)	Nessuna dichiarazione
Titolari di pensione e indennità di accompagnamento (parziali o assoluti)	Modello RED
SORDI	
Titolari di sola indennità di comunicazione	Nessuna dichiarazione
Titolari di pensione e di indennità di comunicazione	Modello RED

quentati (ICRIC FREQUENZA), eventuali dati inerenti i periodi di lavoro svolti (ICLAV).

Nella tabella una sintesi degli obblighi a seconda delle diverse posizioni.

Modello RED

È il modello che raccoglie le informazioni reddituali sul titolare della provvidenza economica ed è richiesto quando quest'ultima preveda un limite reddituale massimo che non può essere superato. Sono previsti limiti reddituali per tutte le pensioni di invalidità civile, sordità, cecità oltre che per l'indennità di frequenza. Le indennità di accompagnamento o di comunicazione non prevedono invece limiti reddituali. Se si superano i limiti reddituali le relative provvidenze vengono revocate. Le provvidenze vengono sospese nel caso in cui non si presenti ogni anno il Modello Red.

Modello ICRIC – Indennità di accompagnamento

La sigla ICRIC è l'abbreviazione di "Invalidità Civile RICovero". È il modello necessario a verificare una delle condizioni fondanti per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi: l'assenza di ricovero in istituto a titolo gratuito. Nel modello ICRIC quindi si dichiara la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto, e se questo è avvenuto a titolo gratuito o a pagamento. Il modello va sempre presentato, anche se non vi sono stati ricoveri. Nel modello vanno indicati i giorni effettivi di ricovero dell'interessato (incluso quello in centri di riabilitazione, ospedale ecc.). Se vi sono stati più ricoveri vanno indicati i diversi periodi. La normativa (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 254) ammette una semplificazione per i disabili intel-

lettivi o psichici: in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia. Esso è valido in via definitiva.

Modello ICRIC FREQUENZA – Indennità di frequenza

Con Circolare n. 167 del 30 dicembre 2010, INPS ha stabilito che la dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai titolari di indennità di frequenza.

Nel modulo il genitore o il rappresentante legale deve indicare la effettiva frequenza scolastica, o l'eventuale frequenza di centri formazione-aggiornamento professionale. Può anche indicare la frequenza a centri ambulatoriali annotando la denominazione della struttura frequentata, il suo indirizzo completo, il codice fiscale, partita Iva, l'indirizzo di posta elettronica o PEC. In questi casi la relativa documentazione deve essere consegnata alla sede INPS competente. Nel caso in cui l'istituto scolastico frequentato non sia variato rispetto all'anno precedente si può spuntare una apposita casella del modulo. In caso di ricovero vanno indicati i giorni effettivi e, per i periodi non consecutivi, compilare più righe.

Modello ICLAV – Invalidi parziali

Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo ICLAV (Invalidità Civile LAVoro) gli invalidi civili titolari di assegno mensile (invalidi parziali). Nel modello ICLAV si dichiara la permanenza o meno del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (in origine veniva meramente richiesta l'iscrizione alle liste di collocamento, poi le disposizioni sono state modificate). Nel caso si sia svolta attività di lavoro autonomo, dipendente, o nel caso di lavoratori occupati ai sensi della L. 68/1999 e del D.Lgs. n.276/2003 (cooperative sociali e convenzioni quadro) il titolare dell'assegno deve indicare l'eventuale reddito imponibile da lavoro prodotto nell'anno passato ed il valore presunto per l'anno in corso. Ciò in aggiunta comunque al Modello RED. Anche in questo caso la normativa (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 254) ammette una semplificazione per i disabili intellettivi o psichi-

ci: in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia. Esso è valido in via definitiva.

Modello ACC.AS/PS – Pensione sociale (a invalidi)

Dal compimento del 65esimo anno di età chi era già precedentemente titolare di pensione per invalidità o cecità o sordità ha diritto alla concessione della pensione sociale e che – diversamente dalla generalità dei casi – si computa solo il reddito personale e non anche quello del coniuge.

Nel modello ACCAS/PS l'interessato deve dichiarare gli eventuali periodi di soggiorno fuori dal territorio italiano. Per l'anno precedente vanno dichiarati tutti gli eventuali periodi di soggiorno all'estero come pure quelli dell'anno in corso fino al momento della presentazione del modulo. Nei casi di ricovero in un istituto (pubblico/privato/in convenzione) con retta a suo carico o dei suoi familiari, il titolare deve indicare il nome dell'istituto o della struttura, l'importo effettivamente versato (dato potrà verificato dalla ricevuta/fattura rilasciata dall'istituto) e il periodo del ricovero.

Radio Tsn-Straordinariamente Abili Sponsorizzata dalla nostra associazione



Da settembre tutti i Mercoledì dalle 17 alle 18 su RADIO TSN:

- Valtellina: **97.7,101.1**
- Alta Valtellina: Bormio **106.2**, Livigno **96.1**

potrete ascoltare l'appuntamento settimanale inerente la Disabilità, con le associazioni che tutelano i disabili e con gli esperti dell'Azienda Sanitaria Locale. Incontrerete persone che nonostante la disabilità sono riuscite a vivere una vita normale.

Inoltre durante la trasmissione potrete intervenire telefonicamente allo 0342/212320 oppure facendo domande sulla pagina facebook.

▶ CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

APPROVATA LA LEGGE "DOPO DI NOI"

- l'innalzamento dei parametri sulla deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni;
- la detraibilità delle spese per le polizze assicurative, con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per le assicurazioni sul rischio morte. Inoltre, l'istituzione presso il ministero del Lavoro del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per quest'anno, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni annui dal 2018 in poi".

I criteri per l'accesso al Fondo verranno stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e poi ripartiti alle Regioni. Le Regioni, a loro volta, adotteranno indirizzi di programmazione e definiranno i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. Al momento non è quindi dato sapere a chi e con che modalità verranno distribuiti dalle Regioni gli stanziamenti derivanti dal Fondo.

Quindi non resta che attendere i decreti applicativi e monitorare le reali attuazioni in ambito regionale.

Sostegno all'inclusione attiva (SIA)

Sussidio a sostegno delle famiglie per superare la condizione di povertà

Il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) è una misura a contrasto della povertà che prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti **minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.**

Questo sussidio è subordinato ad un progetto di collaborazione che viene predisposto dai servizi sociali dei Comuni, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia. I cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno **presentare le domande a partire dal prossimo 2 settembre, direttamente al proprio Comune di appartenenza** che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all'Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal Decreto 26 maggio 2016 (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.

REQUISITI

Il richiedente (componente del nucleo familiare), al momento della domanda e per l'intera durata dell'erogazione del beneficio, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, il cui accertamento spetterà al Comune interessato:

- essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto

di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

- essere residente in Italia da almeno due anni (al momento della presentazione della domanda).

Sempre a carico del Comune è la verifica che nessun componente il nucleo risulti in possesso di:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta;
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta.

I nuclei familiari beneficiari, al momento della domanda e per l'intera durata dell'erogazione del beneficio, **devono essere in possesso delle seguenti tipologie di requisiti**, il cui accertamento spetterà all'Inps:

- composizione del nucleo familiare – (con almeno uno dei seguenti requisiti):
 - presenza di un componente di età minore di 18 anni;
 - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
 - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;



- condizione economica:
 - ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;**
 - altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni non devono essere superiori a 600 euro mensili;
 - nessun componente il nucleo deve risultare titolare di:
 - prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
 - assegno di disoccupazione (ASDI);
 - altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
 - carta acquisti sperimentale.



PATENTI SPECIALI E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Il ministero della Salute – direzione generale della prevenzione sanitaria ha inviato al dipartimento della Funzione Pubblica una nota in cui si evidenzia la compatibilità in astratto tra patenti speciali e indennità di accompagnamento. Si precisa che se la patologia della persona richiedente la patente di guida, pur beneficiaria dell'indennità di accompagnamento è tale da consentire la possibilità di una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, la patente potrà essere concessa o rinnovata.